

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Errori in buona fede

Volevo sapere se errori o eventuali carenze nella documentazione, anche se commessi in buona fede, comportino necessariamente il mancato perfezionamento della voluntary disclosure?

B.L.

Risponde Stefano Loconte

La disciplina sulla voluntary disclosure prevede che il contribuente, una volta presentata richiesta di accesso, dovrà trasmettere, entro i successivi 30 giorni, a mezzo posta elettronica certificata, una relazione tecnica di accompagnamento corredata da tutta la documentazione di supporto idonea a comprovare, per ogni periodo d'imposta ancora aperto, i valori degli investimenti e delle attività finanziarie illecitamente detenute all'estero, i redditi a questi connessi e tutti gli ulteriori maggiori imponibili non connessi, distintamente per ogni periodo d'imposta.

Inoltre, come specificato nelle istruzioni di compilazione del 30 gennaio scorso, entro il medesimo termine di cui sopra, il contribuente potrà, eventualmente, anche rettificare o integrare la richiesta di accesso originaria, mediante la presentazione di un ulteriore modello.

Premesso ciò, in relazione al quesito in esame, la recentissima circolare 10/E del 13 marzo 2015 ha specificato che, nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria rilevi la presenza di un errore nella determinazione dei valori degli investimenti e delle attività, così come una eventuale carenza nella produzione documentale nel corso dell'esame della documentazione e della relazione accompagnatoria di cui sopra, non si determineranno automaticamente effetti negativi sul prosieguo (e sul conseguente perfezionamento) della procedura di voluntary disclosure.

Invero, in questi casi, infatti, l'Ufficio, previo contraddittorio con il contribuente, dovrà debitamente tener conto, nelle proprie determinazioni, dei dati conseguentemente rettificati o della documentazione di carattere esplicativo rispetto a quanto originariamente indicato nella richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria.

Parimenti, qualora sia l'Ufficio procedente ad entrare in possesso di dati o informazioni non coerenti con quanto rappresentato dal contribuente, dovrà richiedere allo stesso di fornire informazioni su tali elementi e, se necessario, di integrare la produzione documentale.

Sulla base di quanto precede, dunque, si ritiene che eventuali errori in buona fede del contribuente non andranno ad incidere sul corretto perfezionamento della

A Lugano focus sul rimpatrio

Grande affluenza di pubblico ieri a Lugano al terzo appuntamento del tour Ubs-ItaliaOggi sulla voluntary disclosure. Sotto i riflettori i recenti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 10-2015. Rimane però ancora aperta, hanno sottolineato gli esperti, la problematica del raddoppio dei termini di accertamento in caso di azione penale, che dovrebbe trovare soluzione definitiva nel decreto legislativo sulla semplificazione fiscale, finora solo annunciato ma ancora non presentato in consiglio dei ministri.



Un momento dei lavori di ieri

procedura di collaborazione volontaria, poiché emendabili, in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, già nella fase istruttoria della procedura.

Questa impostazione appare, peraltro, ampiamente in linea con la ratio della disciplina sulla voluntary disclosure, la quale, come noto, trae fondamento dai principi di collaborazione, trasparenza e buona fede, cui devono essere improntati i rapporti tra Fisco e contribuente.

La residenza e la procedura

Per aderire alla procedura di emersione dei capitali illecitamente detenuti all'estero è necessario essere fisicamente presente sul territorio nazionale? Posso saperne di più?

P.M.

Risponde Stefano Loconte

La procedura di collaborazione volontaria è sicuramente destinata ai contribuenti italiani che intendano regolarizzare la propria posizione estera e nazionale. Di certo essa è rivolta principalmente ai soggetti fiscalmen-

te residenti in Italia, ma occorre fare delle precisazioni a riguardo.

A tal proposito la recentissima circolare dell'Agenzia delle entrate n. 10/E del 13 marzo 2015 prevede che non sia necessario che il soggetto interessato alla procedura debba essere fiscalmente residente nel territorio dello Stato al momento della presentazione della richiesta di accesso alla procedura, ma è sufficiente che quest'ultimo sia stato fiscalmente residente in Italia in almeno uno dei periodi d'imposta per i quali è attivabile la procedura.

La stessa circolare ricorda che la nozione di residenza fiscale, con riguardo alle persone fisiche, è contenuta nell'art. 2, comma 2, del Testo unico sulle imposte sui redditi, il quale statuisce che sono considerati residenti «le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile».

Pertanto, l'istanza per l'accesso alla procedura può essere validamente presentata anche da coloro che non siano stati iscritti all'anagrafe della popolazione residente, ma abbiano fissato il proprio domicilio o la residenza ai sensi del codice civile nel territorio italiano per la maggior parte del periodo d'imposta. Lo stesso dicasi per i cittadini italiani che, pur essendo iscritti all'Aire (anagrafe degli italiani residenti all'estero), abbiano di fatto continuato a dimorare abitualmente in Italia.

Infine, come previsto dal comma 2-bis del citato art. 2 del Tuir, si considerano residenti, fino a prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Paesi che abbiano un regime di fiscale privilegiato (Paesi black list).

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOCC.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary